

segunte revocabilità di tale operazione di bonifico da egli eseguita a favore della società Paracero s.r.o., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bajkalská 5/A Bratislava - mestská část' Nové Mesto 831 04, siccome priva di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituente, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente

- condannare la società Paracero s.r.o., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bajkalská 5/A Bratislava - mestská část' Nové Mesto 831 04, alla restituzione della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo, per i motivi suesposti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta tramite Unep presso il Tribunale di Livorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 (poi sostituito con regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022), [REDACTED] evocava in giudizio la società estera Paracero s.r.o., con sede in Bajkalská 5/A Bratislava - mestská část' Nové Mesto 831 04 (codice 52 952 631), al fine di ottenere la restituzione della somma di € 12.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico, avvenuto in data 22/11/2021, sino al saldo effettivo, da lui corrisposta a favore della convenuta nell'erroneo presupposto di aver investito tale importo in operazioni di trading on line.



Il Giudice, concesso alla prima udienza rinvio non essendo pervenuta la corrispondente relazione di notifica da parte del competente operatore estero, alla successiva udienza del 14/09/2023, verificata dalla nota di deposito la corretta instaurazione del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note conclusive entro il 21/11/2023, e udienza di discussione per il giorno 21/12/2023.

All'udienza del 21 dicembre 2023 veniva data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

2. Parte attrice, in atto introduttivo, esponeva quanto segue.

L'attore [REDACTED] ha corrisposto mediante bonifico bancario l'importo di € 12.000,00 in data 22/11/2021 a favore della società Paracero s.r.o., al fine di effettuare e sottoscrivere contratti di investimento finanziario in ambito di *trading online*.

[REDACTED] invero, nel mese di novembre 2021, a seguito di contatti da parte di sedicenti broker, tale Cirillo Giovanni e tale Antonio Giani, appartenente alla società capogruppo Bitaliana con sede non identificabile ed ignota, comunque reperibile all'epoca al sito, poi oscurato da Consob, ha effettuato tale bonifico dietro esplicita richiesta dei fantomatici broker della società testé citata, i quali eccepivano che per investire bisognava bonificare alle società a loro collegate, tra cui Paracero s.r.o., società peraltro non autorizzata ad effettuare attività finanziaria ed a trattenere il danaro di terzi.

Dopo l'incameramento della somma da parte di Paracero s.r.o., quest'ultima non ha sottoposto alcun contratto di investimento a favore del [REDACTED] e neppure ha ef-



fettuato alcun investimento finanziario, né ha effettuato qualsivoglia altro tipo di attività a favore dell'odierno attore.

Il [REDACTED] dopo avere richiesto per le vie brevi il ristoro a suo favore dell'intera somma che a loro dire aveva fruttato fantomatici interessi in investimenti finanziari, mai ben quantificati, e che gli avrebbero restituito dette somme, peraltro esibendo al medesimo n. 3 bonifici rivelatisi falsi, si è accorto di avere subito una truffa e, pertanto, si è rivolto all' Avv. Daniele Bertaggia al fine di sollecitare tale restituzione per le vie ufficiali.

Senonché neppure la richiesta formulata dal legale ha sortito effetto.

Sarebbe, dunque, evidente la violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF e quindi l'operazione di bonifico effettuata a favore di Paracero s.r.o., da parte del [REDACTED] sarebbe nulla, ritenendosi integrati altresì il reato di truffa e abusivismo finanziario con raccolta di denaro da risparmiatori privati senza autorizzazione amministrativa e senza che la società fosse iscritta all'apposito albo ex art. 166 TUF, commessi in suo danno, che legittimano in questa sede la richiesta giudiziale di restituzione della complessiva somma di € 12.000,00.

3. I fatti allegati dall'attore sono sostanzialmente confermati *per tabulas*. In particolare, emerge che l'attore effettuava a beneficio della società estera convenuta il bonifico sopra menzionato (doc. 2).

Emerge altresì documentalmente (all. 3) che il sito di riferimento della società Bitaliana, cui sarebbero riconducibili i sedicenti *broker* con cui contrattava l'attore, veniva oscurato dalla Consob in quanto offriva *abusivamente servizi finanziari*.

Il versamento dell'importo *de quo* unitamente ai testi di messaggistica scambiati tra



l'attore ed i sedicenti *broker* fa propendere per la ricorrenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di radicale nullità del contratto di investimento, in quanto concluso in assoluto spregio delle forme come prescritte dall'art. 23 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), a mente del cui comma I: *“I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”*, nullità che, ai sensi, del seguente comma III può essere fatta per l'appunto valewre dal cliente.

Conseguenza della pronuncia di nullità è la condanna alla restituzione della somma *de qua* indebitamente versata alla società oggi convenuta (*“L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”*); così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011, Rv. 619498 – 01; conforme Sez. 3, Cass. Civ., Senten-



za n. 10250 del 12/05/2014, Rv. 630693 - 01).

Alla condanna alla restituzione consegue la condanna al versamento degli interessi in misura legale dal giorno del pagamento, attesa l'evidente mala fede dell'*accipiens* (cfr. art. 2033 c.c.).

4. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza; di conseguenza, parte attrice dovrà rifondere a parte convenuta nonché alle terze chiamate le spese del presente giudizio.

Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.

La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostanza che l'istruttoria si è svolta su base meramente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:

accertata la nullità del contratto concluso dall'attore [REDACTED] in violazione dell'art. 23 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,



condanna la società Paracero s.r.o., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bajkalská 5/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, a restituire all'attore la somma di € 12.000,00, oltre interessi legali dalla data del bonifico sino al saldo effettivo;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 3.397,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre ad anticipazioni per euro 282,88, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 21.12.2023

Il Giudice

(dott. Giulio Scaramuzzino)

